

ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 66.061/32.964 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO.

-----S T A T U T O-----

-----"SOS OLGIATE COMASCO ODV".-----

TITOLO I-----

PROFILI GENERALI-----

Art. 1 Denominazione, sede ed emblema-----

È costituita l'associazione denominata "SOS Olgiate Comasco Organizzazione di Volontariato", detta anche "SOS Olgiate Comasco ODV", con sede in Comune di Olgiate Comasco, nel seguito del presente statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è Ente del terzo Settore, disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni. Il vessillo sociale consta di un drappo bianco recante lo stemma dell'Associazione con la scritta "Olgiate Comasco".

Art. 2 Principi associativi fondamentali-----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione si ispira a ideali di solidarietà cristiana ed è apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi ed alla generalità della popolazione.

Art. 3 Scopi associativi-----

L'Associazione si propone di operare in via prevalente nell'organizzazione del soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti nonché di trasportare ed accompagnare con mezzi adeguati pazienti, portatori di handicap ed anziani che necessitano di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati; e in via residuale per:

- a) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- b) organizzare servizi ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e/o private;
- c) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria.

ria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;-----

d) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;-----

e) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;-----

f) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;-----

g) effettuare servizi sul territorio in collaborazione con organi dello Stato o enti locali in risposta ai bisogni della popolazione;-----

h) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;-----

i) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;---

l) organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S.-----

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:-----

a) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;-----

b) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, portatori di handicap e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;-----

c) organizzare e/o partecipare a momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.-----

Art. 4 Attività di interesse generale-----

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione svolge una o più delle seguenti attività d'interesse generale:-----

a. Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) art. 5 co. 1 D.Lgs. 117/17;-----

b. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 Legge 8 Novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 Giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, di cui alla lettera a) art. 5 co. 1 D.Lgs. 117/17;-----

c. Prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 pubblicato in G.U. 6 giugno 2001 n. 129 e successive modificazioni di cui alla lettera e) art. 5 co. 1 D.Lgs. 117/17;-----

d. Protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992

II. 225 e successive modificazioni di cui alla lettera y) art. 5 co. 1 D.Lgs. 117/17.

Art. 4-bis Azioni conseguenti

- a. Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - b. Servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di auto ambulanze;
 - c. Gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
 - d. Servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - e. Iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione nonché attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
 - f. Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - g. Iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - h. Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività d'interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - i. Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - j. Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - k. Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
 - l. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità delle iniziative di aiuto reciproche;
 - m. Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
 - n. Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- Per l'attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività strumentale e secondaria nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti

del terzo settore.-----

Art. 4-ter Attività secondarie e sussidiarie-----

Tutte le attività diverse da quelle d'interesse generale, possono essere svolte dall'Associazione, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, a condizione siano secondarie e strumentali rispetto alle predette attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.-----

Art - 5 Volontariato e lavoro retribuito-----

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.-----

L'Associazione iscriverà in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.-----

Titolo II - Soci-----

Art. 6 Requisiti-----

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.-----

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.-----

Il Consiglio di Amministrazione, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento,

la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.-----

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione.-----

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.-----

Il Presidente può proporre al Consiglio dell'Associazione la nomina di soci onorari, cioè l'ammissione di persone che hanno portato e/o possono portare un contributo significativo all'attività dell'Associazione, con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali.-----

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.-----

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

Art. 7 Diritti-----

I soci hanno diritto di:-----

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;-----

b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;-----

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;-----

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;-----

e) essere informati sull'attività associativa.-----

Art. 8 Doveri-----

I soci sono tenuti a:-----

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;-----

- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;-----
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell 'Associazione.-----

Art. 9 Incompatibilità-----

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.-----

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.--

Art. 10 Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio si perde:-----

- a) per decadenza;-----
- b) per esclusione;-----
- c) per dimissioni;-----
- d) per decesso.-----

a) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.-----

b) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.-----

c) Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente, con preavviso di almeno un mese, salvo casi di forza maggiore.-----

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.-----

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.-----

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.----

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione-----

Art. 11 Scritture contabili e bilancio-----

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.-----

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore, è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario

e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.-----

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.-----

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.---

Art. 12 Esercizio finanziario ed entrate-----

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

a. da proventi derivanti dalle quote dei sostenitori;-----

b. da contributi di privati;-----

c. da rimborsi derivanti da convenzioni;-----

d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;-----

e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;-----

f. da rendite patrimoniali e finanziarie;-----

g. da attività di raccolta fondi;-----

h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione;-----

i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;-----

j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;-----

k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;-----

l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;-----

m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4.-----

Art. 13 Patrimonio-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:-----

a. beni mobili ed immobili;-----

b. titoli pubblici e privati;-----

c. fondo permanente di dotazione;-----

d. eredità, donazioni e legati.-----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 co. 1 D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di Amministratore;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa del terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'organo di controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri;
- g. il Direttore sanitario;
- h. l'Assistente ecclesiastico;
- i. il Responsabile corpo volontari (RCV).

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, del revisore legale e del direttore sanitario, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Il Presidente e/o l'Organo di Amministrazione hanno la facoltà di invitare di volta in volta ai lavori dell'Assemblea anche i non soci la cui partecipa-

zione sia ritenuta utile agli scopi dell'Associazione, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria:

a) è convocata dal Presidente su sua decisione o su richiesta del Revisore legale dei conti o di almeno 1/10 (un decimo) di soci aventi diritto al voto che ne facciano domanda scritta motivata al presidente dell'Associazione;

b) la convocazione è effettuata dal Presidente dell'Associazione e inviata individualmente ai soci per iscritto senza obblighi di forma, ma di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data stabilita ed anche resa pubblica mediante affissione in sede. La convocazione deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

Art. 19 Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, anche per delega, della maggioranza dei soci aventi diritto di voto o in seconda convocazione, fissata almeno il giorno successivo, qualunque sia il

numero degli intervenuti.-----

Le deliberazioni, tranne che nei casi diversamente disciplinati nel presente Statuto, sono prese a maggioranza dei voti espressi. Gli astenuti non sono voti espressi. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità non hanno voto il Presidente, gli altri facenti parte dell'Organo di Amministrazione ed il Revisore Legale dei Conti. Deve astenersi dal voto il Socio che abbia un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.-----

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, anche per delega, della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, fissata almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.-----

Le deliberazioni, tranne che nei casi diversamente disciplinati nel presente Statuto, sono prese a maggioranza dei voti espressi. Gli astenuti non sono voti espressi.-----

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.-----

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

Art. 20 Adempimenti-----

L'Assemblea è, di norma, presieduta dal Presidente dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno due scrutatori per le votazioni per scheda.-----

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente, apposito verbale da trascrivere nel relativo libro verbali dell'Assemblea.-----

Art. 21 Validità delle deliberazioni-----

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.-----

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.-----

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.-----

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età associativa.-----

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti

espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.---
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.-----

Art. 22 Intervento e rappresentanza-----

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.-----

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea ordinaria da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di massimo una delega.-----

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea straordinaria da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe, quando il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, ovvero, di cinque deleghe, quando il numero degli associati sia uguale o superiore a cinquecento.-----

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.-----

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.-----

Art. 23 Competenze-----

1. L'assemblea ordinaria:-----

- a. approva il bilancio;-----
- b. approva le note e relazioni al bilancio dell'organo amministrativo;-----
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;-----
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;-----
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;-----
- f. determina preventivamente il numero dei componenti dell'Organo amministrativo scegliendoli fra i soci all'Associazione;-----
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;-----
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;-----
- j. delibera sulla esclusione degli associati;-----
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione ri-

gettate dall'Organo amministrativo;-----

l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;---

m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;-----

n. elegge il R.C.V., scegliendolo fra gli aderenti all'Associazione;-----

o. elegge il Collegio dei Probiviri;-----

p. nomina l'Assistente Ecclesiastico.-----

1. L'assemblea straordinaria delibera-----

a. sulle modifiche dello statuto sociale;-----

b. sulla variazione della sede legale;-----

c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----

d. sulla devoluzione del patrimonio.-----

Art. 24 Organo di Amministrazione-----

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dodici, e comunque in numero pari, componenti ordinari, oltre che dai membri di diritto.-----

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono essere Soci dell'Associazione, al di fuori dei membri di diritto.-----

Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti ordinari, prima di procedere all'elezione.-----

I componenti ordinari durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 c.c.-----

L'organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, quando il Presidente lo ritiene opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dal Revisore Legale dei Conti.-----

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso scritto, anche a mezzo di ausili telematici, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione e deve essere esposto nei locali della Sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione, salvo casi di urgenza.-----

Delle riunioni dell' Organo di Amministrazione viene redatto verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali dell'Organo di Amministrazione.-----

Se viene meno la minoranza degli amministratori, si dovrà applicare l'art. 28 del vigente statuto, con la precisazione che gli amministratori nominati dalla assemblea in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina (Art. 2386 C.C.).-----

L'organo di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il

presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.-----

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.-----

I membri di diritto dell'Organo di Amministrazione sono:-----

- il Responsabile Corpo Volontari (R.C.V.);-----

- il Direttore Sanitario (D.S.);-----

- l'Assistente Ecclesiastico (A.S.).-----

Fra i membri di diritto, il solo R.C.V. ha diritto di voto.----

I membri di diritto durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.-----

Art. 25 Quorum, costitutivi e voto-----

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti e vota a maggioranza semplice. L'Organo di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.-----

I Soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio con diritto di parola concesso dal Presidente ma senza diritto di voto. La partecipazione non è ammessa durante la discussione dei punti all'ordine del giorno a porte chiuse.-----

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.-----

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).-----

Art. 26 Competenze-----

L'Organo di Amministrazione:-----

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;-----

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;-----

c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;-----

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;-----

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;-----

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;-----

- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;-----
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;-----
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;-----
- j. esamina e decide sulle relazioni del Presidente dell'Associazione, del Direttore Sanitario, del Responsabile Corpo Volontari, nonché sui bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- k. esamina eventuali richieste di convocazione di Assemblea presentate dai Soci e, nel caso di accoglimento di tale richiesta, dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea entro 30 giorni;-----
- l. vigila sul rispetto e sull'osservanza dello Statuto, e dei regolamenti associativi;-----
- m. conferisce ai singoli Consiglieri e ai Soci incarichi di lavoro nell'ambito dell'attività dell'Associazione;-----
- n. dichiara la decadenza del Consigliere che senza giustificazione non intervenga a due sedute del Consiglio consecutive.-----

Art. 27 Direzione esecutiva-----

Il consiglio d'Amministrazione, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, e da alcuni membri dell'Organo di Amministrazione. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.-----

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione.-----

Art. 28 Vacanza di componenti e decadenza degli organi-----

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive. Il consiglio d'Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e le ratifiche dell'Assemblea.-----

La decadenza del consiglio di amministrazione comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.-----

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.-----

Art. 29 Presidente-----

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, può nominare avvocati e procura-

tori nelle liti attive e passive.-----

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciandone liberatoria quietanza. Ha firma libera disgiunta per le operazioni bancarie e postali da quella pure concessa all'Amministratore.-----

Il presidente può delegare in parte e interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.-----

In caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.-----

Art. 30 Amministratore-----

L'Amministratore, oltre all'attribuzione di Tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, tiene il controllo dello stato patrimoniale dell'Associazione stessa, redige i bilanci consuntivi e preventivi, cura la tenuta dei libri contabili obbligatori.-----

Controlla amministrativamente il personale retribuito, con la regolare tenuta dei libri in conformità alle disposizioni di legge.-----

Per l'esercizio delle predette attività può essere autorizzato dal Consiglio a ricorrere all'opera, anche retribuita, di tecnici estranei all'Associazione.-----

Relaziona sulla situazione finanziaria al Consiglio, da cui riceve le direttive e con il quale coordina la propria attività.-----

Stante i compiti affidatigli, all'Amministratore è conferito il potere di operare con banche e con uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere conti correnti, firmare assegni in traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazioni inerente ai compiti affidatigli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'Associazione.-----

Ha la firma libera disgiunta da quella pure concessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio, su indicazione dell'Amministratore, può delegare alcuni soci incaricati dell'amministrazione ad effettuare operazioni di banca e posta con firma disgiunta, sotto il controllo e responsabilità dell'Amministratore stesso.-----

Art. 31 Segretario-----

Il Segretario ha la responsabilità verso il Presidente della tenuta del libro-soci, del libro-verbali dell'Assemblea e del libro-verbali del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 32 Direttore Sanitario-----

Il Direttore Sanitario è il responsabile sanitario dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.-----

L'incarico verrà assegnato con lettera scritta e il periodo d'incarico non sarà superiore alla durata del consiglio di Amministrazione.-----

Nella stessa verrà specificato che dovrà mantenere l'attività ordinaria comunque fino a nomina del successore.-----

Nel caso di decadenza anticipata o di fine mandato del Consiglio di Amministrazione, la figura del Direttore Sanitario decadrà, fatto salvo quanto sopra.-----

In particolare:-----

a) organizza e promuove corsi di primo soccorso nonché di altre materie che rientrino nell'attività sanitaria dell'Associazione;-----

b) esercita la sorveglianza sul personale sanitario e ausiliario;-----

c) redige la relazione sanitaria annuale;-----

d) risponde al Consiglio del suo operato e può essere revocato dall'incarico per gravi infrazioni-----

Art. 33 Assistente ecclesiastico-----

L'Assistente Ecclesiastico cura e garantisce l'assistenza religiosa e morale.-----

Art. 34 Organo di controllo-----

L'Organo di controllo è composto da un membro, resta in carica tre anni e può essere eletto anche fra non soci ed è rieleggibile.-----

Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 c.c.-----

Dei controlli periodici deve essere redatto verbale da trascrivere in apposito libro.-----

Art. 35 Competenze-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.-----

Art. 36 Revisore legale dei conti-----

Il Revisore Legale dei Conti è organo nominato dall'Assemblea, esterno all'associazione, purché in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali dei Conti.-----

L'incarico verrà assegnato con lettera scritta e il periodo d'incarico sarà pari alla durata del consiglio di Amministrazione.-----

Nella stessa verrà specificato che dovrà mantenere l'attività ordinaria comunque fino a nomina del successore.-----

Da prevedersi solo nel caso si superino i parametri previsti dalla legge e nessun componente dell'organo di controllo ne abbia le caratteristiche.-----

Art. 37 Competente Revisore legale dei conti

Il revisore Legale dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Delle proprie attività il Revisore Legale dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 38 Tutte le elezioni per le cariche sociali, a qualsiasi livello, avvengono per votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei voti espressi.

Tutte le cariche sociali sono revocabili su proposta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto e con delibera dell'Assemblea presa con il voto favorevole di almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto.

Art. 39 Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria decide, nella seduta di scelta del numero dei consiglieri, se eleggere il Collegio dei Probiviri o meno.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni. I suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 40 Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 10.

Decide, altresì, sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 41 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V - Norme finali

Art. 42 Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 43 Regolamenti

1. Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio di Amministrazione;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 44 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta, o, in mancanza, sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, in conformità all'art. 9 D, Lgs. n. 117/2017.

Art. 45 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Como, lì 7 novembre 2022.

F.TO FLAVIO COMETTI

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO